



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

## **Senato della Repubblica**

**5<sup>a</sup> Commissione Bilancio**

### **AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Audizione CNA**

**25 marzo 2020**



## Sommario

<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>1</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>5</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI CREDITO .....</b>	<b>7</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI FISCO .....</b>	<b>19</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>41</b>
<b>ULTERIORI MISURE D'INTERESSE .....</b>	<b>54</b>

## I

### CONSIDERAZIONI GENERALI

Il decreto legge in commento interviene su un ampio ventaglio di misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica sull'economia. Un provvedimento fortemente atteso che, è bene sottolinearlo con chiarezza, rappresenta solo un primo passo rispetto alla portata e all'intensità degli interventi necessari per far fronte ad una situazione di straordinarietà che non ha precedenti.

Le risorse messe in campo, pari a 25 miliardi di euro, seppure importanti, non sono sufficienti a proteggere lavoro autonomo e piccole imprese, particolarmente esposti alla gravità della situazione e all'enormità dei danni, che sono destinati a moltiplicarsi se l'emergenza dovesse protrarsi per mesi, con effetti drammatici per i livelli produttivi e l'occupazione del Paese.

Per questo motivo, CNA ritiene che gli interventi a favore delle imprese – che spaziano dalla sospensione dei versamenti, al sostegno al credito, agli ammortizzatori sociali – vadano indirizzati con maggiore incisività a favore del lavoro autonomo, delle attività di minore dimensione e delle filiere (turismo, trasporti, ristorazione, cinema e cultura) che più di altre stanno già subendo i colpi di questo blocco totale delle attività e degli incassi. Ci sarà, quindi, presto bisogno di una manovra di ulteriore stimolo e sostegno all'economia di proporzioni mai sperimentate in precedenza.

In considerazione della vastità e della profondità delle ricadute economico-sociali determinate dall'emergenza epidemiologica è fondamentale il ruolo dell'Europa che, di fronte a necessità comuni a tutti gli Stati membri, deve saper costruire risposte di grande respiro sul piano delle risorse, della ricerca e delle regole, a partire dall'immediata sospensione del patto di stabilità, per proteggere e rilanciare il nostro Continente.

È un banco di prova che può rafforzare la fiducia e il ruolo dell'Unione Europea o decretare la fine del sogno dei Padri fondatori se dovessero prevalere gli egoismi e le chiusure. Al riguardo, cogliamo con favore le misure annunciate nei giorni scorsi dalla Banca Centrale Europea su un piano straordinario di acquisto di titoli pubblici per 750 miliardi di euro. Servono segnali chiari

e forti sia ai mercati che a imprese e cittadini, sulla capacità delle istituzioni europee di adottare interventi in grado di non far venir meno la fiducia sulla tenuta del sistema economico.

Tornando ai contenuti del decreto cosiddetto Cura Italia, occorre osservare che le disposizioni in materia fiscale – in linea con l’indirizzo generale – forniscono una prima risposta alle imprese e ai lavoratori autonomi, stabilendo la sospensione dei versamenti tributari e dei contributi sociali con modalità che necessitano, a nostro parere, di un significativo rafforzamento.

Infatti, le predette misure limitandosi a sospendere i soli versamenti in scadenza nel mese di marzo, allo stato attuale, risultano insufficienti. Riteniamo che le sospensioni avrebbero dovuto interessare almeno i versamenti in scadenza dal mese di marzo al mese di maggio, con la possibilità di far decorrere l’inizio della restituzione dei pagamenti sospesi non prima del mese di settembre 2020, potendo altresì contare su un piano di restituzione non inferiore a 10 rate. Parimenti, auspichiamo che la soglia dei ricavi entro cui trovano applicazione le sospensioni dei pagamenti sopra richiamati possa essere adeguatamente innalzata.

Inoltre, CNA ravvisa la necessità di estendere la sospensione dei versamenti anche alle somme dovute in ragione degli avvisi bonari, oltre ai versamenti derivanti dalle iscrizioni a ruolo (cartelle di pagamento).

Per quanto concerne, invece, il credito d’imposta del 60% dei canoni di affitto pagati nel mese di marzo, che il decreto prevede soltanto a beneficio degli immobili accatastati nella categoria C1, evidenziamo che tale misura vada estesa anche gli affitti degli edifici accatastati nelle categorie C2 e C3, a favore, cioè, di attività che impiegano magazzini e depositi, nonché a beneficio di laboratori artigiani.

Un problema in corso di definizione riguarda, poi, il bonus di 600 euro riconosciuto nel mese di marzo a lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, tenuto conto che le somme stanziare risultano ampiamente insufficienti rispetto alla numerosità della platea degli aventi diritto. Si attende, pertanto, che sia dato seguito a quanto promesso dal Governo, circa il potenziamento della copertura finanziaria dell’intervento.

Con riferimento agli interventi di carattere finanziario, il pacchetto appare comprensibilmente orientato a prevenire le difficoltà del sistema bancario, al fine di evitare rischi sistemici. Tuttavia, per misurare l’effettiva ricaduta sulle imprese, occorrerà verificare l’attuazione della pluralità di misure individuate, tenendo conto che quest’ultime si caratterizzano per la presenza

di ampi margini di discrezionalità sul funzionamento, che possono influenzarne l'adeguatezza rispetto ai bisogni e le difficoltà delle imprese, specie di quelle più piccole.

La preoccupazione, dunque, è che non vi siano strumenti efficaci a sostenere l'imprenditoria diffusa e, pertanto, molte piccole imprese potrebbero ritrovarsi nella condizione di cessare l'attività per mancanza di liquidità.

Un effetto evidente delle crisi del 2008, prima, e del 2011, poi, è stato il costante allontanamento del mondo del credito dalla micro e piccola impresa. Il rischio è di ritrovarci all'indomani dell'emergenza con un armamentario di strumenti ancor distante da questo mondo, che rappresenta il 98% della nostra economia.

Per questo, CNA sottolinea l'esigenza di mettere in campo misure che siano concretamente utilizzabili dalle micro e piccole imprese. In tal senso, va riattualizzata l'esperienza dei Confidi, sempre più al margine nel mondo della garanzia, vista la pervasività dello strumento pubblico. Occorre, soprattutto in questa fase, ripartire dai Confidi che, per competenze e per prossimità, sono uno dei pochissimi soggetti in grado di assicurare il flusso necessario di credito a micro e piccole imprese. Per tali ragioni, è necessario, tra l'altro, ripristinare la lettera r) della riforma Bassanini, vale a dire la possibilità in capo alle Regioni di limitare l'accesso al Fondo di Garanzia ai soli Confidi.

Il decreto Cura Italia contiene, inoltre, rilevanti misure in materia di lavoro.

In particolare, unitamente agli interventi di sospensione dei versamenti, apprezziamo le misure a sostegno dei dipendenti – quali l'ampliamento dei giorni di permesso o dei congedi straordinari – che vanno anche nella direzione di aiutare le imprese a gestire le difficoltà organizzative e di gestione del personale, che si stanno registrando in questi giorni.

Si tratta però di misure che rischiano di non essere sufficienti e che andrebbero ampliate se, come sembra, l'emergenza epidemiologica non si arresterà nel giro di poche settimane.

Un apprezzamento, infine, va riservato nei confronti dell'azione di potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che include il finanziamento nei confronti di FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato.

FSBA, infatti, si è attivato in modo tempestivo rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo, indirizzando la propria azione nei confronti di tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati e dall'ubicazione sul territorio nazionale.

Per questo motivo, il Fondo sta già prendendo in carico le numerose domande connesse all'emergenza da COVID-19 e onde corrispondere alle difficoltà delle imprese artigiane. Al riguardo, l'intervento del legislatore a sostegno del Fondo, non soltanto si rivela necessario in questa fase, ma nella dotazione attuale risulta insufficiente. Ad oggi, soltanto il fondo FSBA ha già impegnato risorse superiori a 200 milioni di euro. Infatti, oltre 31.000 imprese hanno richiesto l'intervento di FSBA in relazione alla specifica causale COVID-19, per un totale di oltre 128.000 lavoratori.

Con riferimento, invece, agli interventi in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro ed energia, il decreto legge in commento contiene alcune delle misure richieste da CNA (es. proroghe ambientali), mentre non sono state inserite talune previsioni importanti, per le quali auspichiamo un pronto inserimento in sede di conversione del decreto. Si segnala, ad esempio, il mancato rinvio di alcuni adempimenti come la dichiarazione CONAI, nonché la mancata sospensione del pagamento delle bollette, misura inizialmente annunciata ed attesa dalle imprese.

Di seguito riportiamo l'illustrazione delle nostre proposte emendative, ordinate secondo un comune ambito d'interesse e finalizzate a potenziare l'impianto del provvedimento oggetto di esame parlamentare, allo scopo di renderlo più aderente alle legittime aspettative delle imprese.

## II

# MISURE IN MATERIA DI LAVORO

### SENATO DELLA REPUBBLICA

#### AS 1766

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

#### Emendamento

#### Articolo 19

*(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)*

Al comma 6, le parole: «nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2020».

#### Aumento dotazione Fondi di solidarietà

#### Motivazione

La proposta emendativa è volta ad aumentare la dotazione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015. Nello specifico, si tratta di FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, con una platea potenziale di oltre un milione di lavoratori, e del Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati da 80 a 500 milioni.

L'aumento della dotazione è necessario poiché la cifra di 80 milioni risulta palesemente insufficiente in relazione alla platea potenziale dei lavoratori iscritti ai due fondi, oltre che



significativamente insufficiente rispetto agli stanziamenti relativi alle altre tipologie di ammortizzatori sociali.

Ad oggi, soltanto il fondo FSBA ha già impegnato risorse superiori a 200 milioni di euro. Infatti, oltre 32.000 imprese hanno richiesto l'intervento di FSBA in relazione alla specifica causale COVID-19, per un totale di oltre 127.000 lavoratori.

È evidente, dunque, che in nessun modo la quota stanziata dal Governo, pari a 80 milioni da suddividere tra i due Fondi, possa essere idonea a coprire le 9 settimane previste dalla normativa.



### III

## MISURE IN MATERIA DI CREDITO

SENATO DELLA REPUBBLICA

AS 1766

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

#### Emendamento

Dopo l'art. 106, inserire il seguente:

«Art. 106-*bis*

*(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. All'art. 1, comma 125-*ter*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2021».

#### **Rinvio applicazione sanzioni per l'inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche**

#### Motivazione

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto e disciplinato gli obblighi informativi cui sono sottoposte le imprese a seguito di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche o da enti a queste equiparate.

Tale disciplina è stata ulteriormente modificata con l'art.35 del cosiddetto decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), prevedendo sanzioni di particolare gravità per la mancata osservanza degli obblighi informativi.

Pur condividendo la *ratio*, ovvero la maggiore richiesta di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, si continuano a registrare elementi di dubbia interpretazione, nonché oggettive sovrapposizioni.

Partendo dai dubbi interpretativi, al netto della corretta interpretazione in merito a quali siano le sovvenzioni “non aventi carattere generale”, il più evidente è relativo alla corretta determinazione del limite di 10.000 €, ovvero se sia da riferirsi al complesso delle sovvenzioni o a singola sovvenzione; mentre in merito alle sovrapposizioni, è di assoluta evidenza quella con il Registro Nazionale degli Aiuti, strumento che già assolve a compiti di pubblicità e trasparenza.

Permane, inoltre, il dubbio che l'utilizzo del sito di una Associazione quale strumento per la pubblicità, possa prefigurarsi quale violazione della privacy.

In ragione delle criticità illustrate, si ritiene opportuna, in attesa di una rivisitazione della disciplina, una proroga dell'entrata in vigore del regime sanzionatorio.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento****Art. 49*****(Fondo centrale di garanzia PMI)***

Al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

**L'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito e l'innalzamento della misura di credito prevista**

**Motivazione**

Pur essendo intervenuto il legislatore con un rafforzamento della moratoria attraverso le disposizioni di cui al successivo art. 56 del decreto, permane il rischio che le imprese che ne facciano ricorso vedano modificato il proprio *rating*, posto che, come rilevato nella relazione illustrativa: «la moratoria [...] non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore»



Auspiciando di poter arrivare a breve ad una significativa “modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee”, così come condiviso con ABI nell’ambito del recente accordo, la possibilità di rinegoziare il debito in misura significativa rimane lo strumento più adeguato ad attenuare eventuali difficoltà di liquidità.

La misura del 10 per cento proposta ci pare però insufficiente, se applicata indipendentemente dal volume di debito residuo. La proposta di modifica è volta a rendere più efficace il dispositivo, soprattutto per micro e piccole imprese.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento****Art. 49*****(Fondo centrale di garanzia PMI)***

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I limiti relativi alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, solo elevati, rispettivamente, a 40.000,00 euro per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a 50.000,00 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato».

**Operazioni finanziarie di importo ridotto****Motivazione**

In analogia con la disposizione di cui al comma 4, che eleva l'importo massimo delle operazioni di microcredito, si suggerisce, attraverso la proposta emendativa in esame, di elevare i limiti previsti per le cosiddette “operazioni finanziarie di importo ridotto”, oggi rispettivamente pari a 25.000 e 35.000 euro. Il fine è quello di favorire l'accesso al Fondo centrale, con modalità semplificate, per operazioni che interessano il mondo della micro e piccola impresa.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766****Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19****Emendamento****Art. 49*****(Fondo centrale di garanzia PMI)***

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma precedente, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

**Potenziamento dei Confidi****Motivazione**

Pur uscendo notevolmente rafforzate dalle disposizioni di cui al presente articolo, perimetrazione e regolamentazione del Fondo non consentono di coprire le esigenze di tutto il mondo produttivo. In questa fase vi è però la necessità di raggiungere la più vasta platea possibile di imprese. L'esperienza condotta con l'utilizzo delle risorse di cui alla legge di stabilità del 2014 ha dimostrato che vi sono spazi che il Fondo centrale di garanzia non riesce a colmare e verso i quali i Confidi, grazie a competenze e prossimità, riescono invece ad individuare prodotti e strumenti adeguati allo scopo. Ci si riferisce in particolare al mondo della micro e della piccola impresa, che più degli altri comparti patisce una costante diminuzione di credito bancario e che verosimilmente rischia di vedere ora accentuarsi ulteriormente questa dinamica. Tutto ciò considerato, la proposta emendativa intende potenziare lo strumento dei Confidi.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento****Art. 51**

*(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei Confidi di cui all'art. 112 del TUB)*

Sopprimere l'articolo.

**Mantenimento mutualità Confidi****Motivazione**

Dal combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 19 e 22 dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 si evidenzia come il contributo obbligatorio dello 0,5 per mille ai fondi interconsortili sostituisca il contributo pari al 3% degli utili a carico delle società cooperative per lo sviluppo della cooperazione, quest'ultima, peraltro, tutelata costituzionalmente.

Ne deriva che tale contributo ha una finalità di sviluppo del sistema dei Confidi, oltre che di riassicurazione per le operazioni garantite (art. 13 comma 20), di cui in ultima analisi traggono vantaggio le imprese socie.

Va altresì considerato che la determinazione dei costi applicati dai Confidi sulle operazioni di garanzia non segue logiche unicamente di natura economica e finanziaria, bensì tiene conto dei valori mutualistici in cui si riconoscono, della loro finalità di sostegno all'economia reale e della natura di soggetti che contribuiscono operativamente al raggiungimento degli obiettivi di politica economica delle istituzioni territoriali.



Di conseguenza, i contributi dovuti all'Organismo dei Confidi minori per l'iscrizione al relativo elenco, che svolge una funzione amministrativa, non può essere messo in relazione né sostituire il contributo ai fondi interconsortili, che attiene al carattere mutualistico del sistema.



**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766****Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19****Emendamento**

Dopo l'art. 51, inserire il seguente:

«Art. 51-*bis*

*(Operatività dei Confidi vigilati)*

1. All'art. 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito con il seguente:

6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto legislativo».

**Il ruolo dei confidi e l'attività di finanziamento****Motivazione**

L'ampliamento della gamma di servizi offerti dai Confidi consentirebbe di potenziare la funzione di supporto alle imprese di minori dimensioni proprio di tali soggetti, rafforzandone il ruolo di partner per l'accesso al credito e consentendo loro di rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze manifestate dal sistema produttivo a seguito della progressiva diversificazione delle esigenze finanziarie e delle diverse caratteristiche del mercato del credito. Esistono ampi spazi su cui l'intervento dei Confidi risulterebbe utile: tra gli altri, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (la cosiddetta garanzia equity), l'erogazione diretta di finanziamenti di importo limitato (il cosiddetto credito di importo ridotto), il rilascio di fidejussioni dirette alle imprese, nonché un'ulteriore valorizzazione, con forme innovative e autonome rispetto alla concessione della

garanzia, di tutta la platea dei servizi di assistenza e consulenza finanziaria, che rappresentano forme di intervento fondamentali per facilitare il raggiungimento di un più duraturo equilibrio economico, finanziario e patrimoniale per l'impresa, propedeutico a una migliore relazione con il sistema bancario.

In definitiva la presenza dei Confidi stimolerebbe le PMI a ricorrere a strumenti innovativi e alternativi al credito bancario, agevolandone la patrimonializzazione, l'equilibrio economico e finanziario e la differenziazione delle fonti di finanziamento. Ciò a sua volta attiverebbe un vero e proprio effetto volano, in quanto una maggiore solidità delle imprese ne favorirebbe l'accesso al credito bancario.

Tuttavia l'attuale configurazione regolamentare consente ai soli Confidi vigilati dalla Banca d'Italia – attualmente circa 40 soggetti – di svolgere attività diverse dal rilascio della garanzia collettiva (c.d. attività residuale), soltanto fino al limite massimo del 20% del valore dell'attivo, una misura eccessivamente contenuta rispetto agli altri intermediari finanziari vigilati.

La proposta mira a superare l'attuale limite per le attività diverse dal rilascio della garanzia, pur riconfermando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia collettiva, che costituisce l'attività core dei Confidi, rispetto alle altre attività svolte.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766****Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19****Emendamento**

Dopo l'art. 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

*(Limitazione parziale alla sola controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI)*

1. All'art. 18 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito con il seguente: “All'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il secondo periodo è sostituito del seguente: “Con delibera della Conferenza unificata, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, sono individuate le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi, per operazioni di finanziamento di importo fino a 150.000 euro. La limitazione non opera relativamente alle operazioni di microcredito effettuate dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 111 Testo Unico Bancario.”
- b) al comma 2, le parole: “la predetta limitazione” sono sostituite con le seguenti: “una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1”».

**Accesso al credito di micro e piccole imprese****Motivazione**

La proposta di emendamento intende preservare l'autonomia delle Regioni nello stabilire se attivare la limitazione dell'accesso al Fondo di Garanzia in sola controgaranzia e nel selezionare le azioni di politica economica ritenute più coerenti con le caratteristiche dei territori di

riferimento, riconoscendo alle micro e piccole l'opportunità di superare la restrizione di credito e tornare a beneficiare di flussi di finanziamenti in misura adeguata alle loro esigenze.

L'efficienza e l'efficacia degli interventi di politica economica dello Stato sono necessari per assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle micro e piccole. L'intervento previsto dalla lettera r) non si pone infatti in contrasto con la dimensione nazionale del Fondo di Garanzia e anzi, così come emerge con chiarezza da numerose analisi e simulazioni sui dati relativi all'operatività del Fondo, contribuisce in modo determinante a conseguire l'obiettivo di politica economica di far confluire maggiori volumi di finanziamento, in particolare alle imprese di minori dimensioni che, così come confermato anche dalla Banca d'Italia in numerose occasioni, sono le più colpite dal razionamento del credito bancario.

Più in generale, l'intervento apporta significativi vantaggi a tutti i soggetti coinvolti: in primo luogo le micro e piccole imprese beneficiarie finali degli interventi, ma anche le banche, il Fondo di Garanzia stesso, i Confidi e le Regioni promotrici del provvedimento.

Ne deriva dunque che l'operatività del Fondo di Garanzia in controgaranzia costituisce una vera e propria modalità di accesso alla garanzia pubblica per le micro e piccole imprese volta a superare un fallimento di mercato, ossia una minore possibilità di accesso al credito per questa dimensione di impresa rispetto alle imprese più strutturate anche a parità di profilo di rischio. La controgaranzia contribuisce altresì a migliorare l'efficienza e l'efficacia della complessiva filiera del credito e della garanzia; a favorire il rafforzamento di una logica di sistema incentrata sulla integrazione costante tra tutti i soggetti coinvolti; ad ampliare il perimetro di imprese che usufruiscono della garanzia pubblica senza ledere i diritti di quelle che possono accedere alla garanzia diretta.

Di conseguenza la limitazione di cui alla lettera r) dovrebbe essere considerata una misura congiunturale finalizzata a rimuovere i fallimenti di mercato e destinata solo alle imprese coinvolte dal razionamento del credito, selezionate tramite un criterio di segmentazione del mercato.

La previsione di un importo massimo dei finanziamenti che possono beneficiare dell'intervento di cui alla lettera r), stabilito a livello nazionale ed entro cui ciascuna Regione dovrà fissare il proprio limite, valorizza l'autonomia di queste Amministrazioni, in quanto consente loro di definire le azioni di politica industriale più utili al sistema economico locale e di progettarle in funzione delle caratteristiche specifiche dell'ambito territoriale di riferimento.

## IV

### MISURE IN MATERIA DI FISCO

#### SENATO DELLA REPUBBLICA

#### AS 1766

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

#### Emendamento

#### Articolo 28

#### *(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)*

Al comma 1, dopo le parole: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,» inserire le seguenti, «anche in qualità di soci di società di persone o di società a responsabilità limitata,».

#### **Estensione del contributo una tantum di 600 euro ai soci di società di persone**

#### Motivazione

La proposta emendativa è volta ad estendere il contributo *una tantum* di 600 euro anche ai soci di società di persone ovvero di società a responsabilità limitata, iscritte alla gestione speciale IVS tenuta presso l'INPS.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 55*****(Misure di sostegno finanziario alle imprese)***

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Articolo 55-bis (*Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa*)

All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».».

**Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa****Motivazione**

La proposta emendativa è volta a posticipare l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa. Il codice della crisi d'impresa in minima parte è entrato in vigore 16/3/2019 mentre la gran parte entrerà in vigore il 15/8/2020. Alcune delle originarie scadenze previste dal D.Lgs. 14/2019 sono state oggetto di differimento: in particolare il decreto milleproroghe (DL 162/2019, art. 8, c.6-sexies) ha prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019 il termine per la nomina dell'organo di controllo nelle Srl; il D.L. 9/2020 (art. 11, Misure urgenti da Coronavirus) ha prorogato al 15/2/2021 il termine dal quale scattano gli obblighi di segnalazione all'OCRI da parte dell'organo di controllo a dei creditori pubblici qualificati. Al momento il MISE non ha ancora approvato gli indici della crisi predisposti in bozza nell'ottobre 2019 da parte del CNDCEC.

La situazione di "crisi sanitaria" determinata dal COVID 19 ha impatti economici ed organizzativi al momento non prevedibili, per tale ragione si potrebbero creare nelle imprese

“situazioni eccezionali” che con l’entrata in vigore della norma “automaticamente” farebbero scattare segnalazioni o comunque ulteriori difficoltà rispetto alle tante già in essere. Gli stessi parametri numerici definiti dal CNDCEC potrebbero necessitare di una rivisitazione alla luce del periodo “eccezionale” che l’economia italiana, e non solo, sta affrontando.

Per quanto precede si ritiene opportuno prevedere uno slittamento dell’entrata in vigore della norma (soprattutto con riferimento alle procedure di allerta e composizione della crisi), slittamento, che potrebbe coincidere con la data del 15/2/2021 già prevista dal DL. 9/2020 prima citato.

La proposta emendativa ha, pertanto, lo scopo di evitare l’entrata in vigore di una norma, che anche se per certi aspetti potrebbe favorire le imprese, per molti altri potrebbe essere particolarmente inadeguata.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 61**

*(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)*

L'articolo 61 è sostituito con il seguente:

«Art. 61

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;



- d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metro- politane, marittime o aeroportuali;
- n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) agli i enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal- l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato.

5. Per i soggetti per i quali si rende applicabile il regime di sospensione dei versamenti di cui ai commi precedenti, i regimi di cui agli articoli 17, comma 6 lettere a) e a)-ter e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sospesi con riferimento alle operazioni effettuate fino al mese di maggio.

*Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6 sono abrogati».*

### **Sospensione totale del versamento di tributi e contributi fino a maggio**

#### **Motivazione**

La proposta emendativa, oltre ad unificare i criteri di sospensione del versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali delle imprese per fronteggiare l'emergenza Covid-19, è volta ad:

1) estendere l'ambito di applicazione a tutti i tributi dovuti dalle imprese nel periodo nel quale perdura la sospensione del versamento, includendo anche i tributi locali. Questa estensione, oltre a garantire una più ampia copertura a favore delle imprese, dà più certezze agli imprenditori ed ai loro intermediari;

2) unificare i criteri di sospensione ora diversificati per volume di ricavi o compensi, per tipologia di attività svolta e di collocazione territoriale di attività. In particolare si propone un solo criterio di sospensione e riversamento delle somme allo scadere del periodo di sospensione sia come ambito temporale sia come ambito oggettivo di applicazione, diversificando solo

l'ambito soggettivo di applicazione in ragione del volume di ricavi o compensi realizzato. Tutte le imprese e professionisti residenti nel Paese che hanno dichiarato un volume di ricavi o compensi nel 2019 inferiore a 2 milioni di euro hanno la sospensione; se svolgi una particolare attività più penalizzata dall'emergenza Covid-19 ovvero operi nelle zone del Paese più colpite dall'emergenza hai la medesima sospensione a prescindere dal volume di affari realizzato;

3) estendere l'ambito temporale di applicazione arrivando per tutti i soggetti e le attività a sospendere i versamenti fino al mese di maggio 2020;

4) consentire il versamento delle somme dovute nel periodo di sospensione senza sanzioni ed interessi entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili non superiori a 10 a partire dal mese di settembre 2020.

In fine, con il comma 5 si prevede la sospensione del regime dello split payment e del regime del reverse charge relativamente alle operazioni relative al settore edile, effettuate fino al mese di maggio 2020, per tutte le imprese rientrano nell'ambito di applicazione delle sospensioni dei versamenti.

Tali regimi, infatti, oltre a determinare delle gravi ripercussioni negative sull'equilibrio finanziario delle imprese, dal momento che con questi regimi le imprese continuano a pagare Iva ai propri fornitori mentre non la incassano più sui corrispettivi derivanti dalle operazioni con i propri clienti (enti pubblici o clienti privati per l'edilizia), nel regime di sospensione dei versamenti, determina anche disparità di trattamento intollerabile. Infatti, mentre i soggetti che continuano ad incassare Iva dai propri clienti hanno, giustamente, il vantaggio derivante dalla sospensione dei versamenti dell'Iva, i soggetti in regime di split payment ovvero reverse charge, oltre a non aver avuto il beneficio derivante dall'incasso dell'Iva, non possono ottenere neanche l'estensione stessa del beneficio.

La proposta emendativa cerca di dare più respiro alle imprese per superare questa emergenza senza incidere sul bilancio dello Stato, ma solo sull'indebitamento.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 61**

*(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)*

L'articolo 61 è sostituito con il seguente:

«Art. 61

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

- d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metro- politane, marittime o aeroportuali;
- n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) agli i enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal- l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato  
*Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6 sono abrogati».*

### **Sospensione totale del versamento di tributi e contributi fino a maggio**

#### **Motivazione**

La proposta emendativa, oltre ad unificare i criteri di sospensione del versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali delle imprese per fronteggiare l'emergenza Covid-19, è volta ad:

1) estendere l'ambito di applicazione a tutti i tributi dovuti dalle imprese nel periodo nel quale perdura la sospensione del versamento, includendo anche i tributi locali. Questa estensione, oltre a garantire una più ampia copertura a favore delle imprese, dà più certezze agli imprenditori ed ai loro intermediari;

2) unificare i criteri di sospensione ora diversificati per volume di ricavi o compensi, per tipologia di attività svolta e di collocazione territoriale di attività. In particolare si propone un solo criterio di sospensione e riversamento delle somme allo scadere del periodo di sospensione sia come ambito temporale sia come ambito oggettivo di applicazione, diversificando solo l'ambito soggettivo di applicazione in ragione del volume di ricavi o compensi realizzato. Tutte le imprese e professionisti residenti nel Paese che hanno dichiarato un volume di ricavi o compensi nel 2019 inferiore a 5 milioni di euro hanno la sospensione; se svolgi una particolare

attività più penalizzata dall'emergenza Covid-19 ovvero operi nelle zone del Paese più colpite dall'emergenza ha la medesima sospensione a prescindere dal volume di affari realizzato;

3) estendere l'ambito temporale di applicazione arrivando per tutti i soggetti e le attività a sospendere i versamenti fino al mese di maggio 2020;

4) consentire il versamento delle somme dovute nel periodo di sospensione senza sanzioni ed interessi entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili non superiori a 10 a partire dal mese di settembre 2020.

La proposta emendativa cerca di dare più respiro alle imprese per superare questa emergenza senza incidere sul bilancio dello Stato, ma solo sull'indebitamento.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento****Art. 62**

*(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti per i quali si rende applicabile il regime di sospensione dei versamenti di cui ai commi precedenti e all'articolo 61, commi 2 e 3, i regimi di cui agli articoli 17, comma 6 lettere a) e a)-ter e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sospesi con riferimento alle operazioni effettuate fino al mese di maggio 2020».

**Sospensione del regime dello split payment e del regime del reverse charge****Motivazione**

L'emendamento prevede la sospensione del regime dello *split payment* e del regime del *reverse charge*, in ordine alle operazioni relative al settore edile, effettuate fino al mese di maggio 2020, per tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti. Tali regimi, infatti, oltre a determinare delle gravi ripercussioni negative sull'equilibrio finanziario delle imprese, dal momento in questi regimi le imprese continuano a pagare Iva ai propri fornitori mentre non la incassano più sui corrispettivi derivanti dalle operazioni con i propri clienti (enti pubblici o clienti privati per l'edilizia), nel regime di sospensione dei versamenti, determinano anche disparità di trattamento intollerabile. Infatti, mentre i soggetti che continuano ad incassare Iva dai propri clienti hanno, giustamente, il vantaggio derivante dalla sospensione dei versamenti dell'Iva, i soggetti in regime di *split payment* ovvero *reverse*





*charge*, oltre a non aver avuto il beneficio derivante dall'incasso dell'Iva, non possono ottenere neanche l'estensione stessa del beneficio.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 62**

*(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*

Dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

«Articolo 62-bis *(Soppressione dei vincoli alla compensazione di contributi e premi per imprese appaltatrici e subappaltatrici)*

1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 8 è abrogato».

**Soppressione dei vincoli alla compensazione di contributi e premi per imprese appaltatrici e subappaltatrici**

**Motivazione**

La proposta emendativa intende abrogare la norma che sancisce, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici, l'esclusione dalla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nelle lavorazioni presso i committenti.

L'abrogazione si connette all'impossibilità per le imprese di applicare sulla contribuzione obbligatoria mensile o a valere sulla liquidazione annuale del premio assicurativo i principi di imputazione delle ritenute alla fonte ai vari committenti, giungendo a una definizione di importi non compensabili chiara e controllabile a favore degli Istituti stessi: la determinazione del debito verso gli istituti previdenziali e assistenziali è infatti il frutto di un processo di autoliquidazione fra posizioni debitorie e creditorie a livello di singolo dipendente e anche a



livello complessivo aziendale, per cui il debito contributivo riferibile a lavorazioni svolte presso committenti non è assumibile separatamente.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Art. 62**

*(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis *(Differimento della disciplina su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)*

1. All'art. 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dagli adempimenti riferibili a lavorazioni svolte dal 1° luglio 2020».

**Differimento della disciplina su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera**

**Motivazione**

La proposta emendativa ha lo scopo di concedere, alle imprese destinatarie di tali disposizioni, un maggior lasso di tempo per l'adozione delle procedure e per l'applicazione dei connessi vincoli di versamento. La proposta si connette alla riduzione di oneri amministrativi in capo alle imprese per il primo semestre 2020, in considerazione della prioritaria necessità per le imprese di mettere in campo azioni di riorganizzazione di produzione e modalità di lavoro, in connessione alle indicazioni del Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento****Art. 65*****(Credito d'imposta per botteghe e negozi)***

All'articolo 65, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere, in fine, le seguenti: «, C/2 e C/3»,
- b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» aggiungere le seguenti: «, a meno che non dimostrino di aver chiuso comunque l'attività a causa dell'emergenza Covid-19,»  
«Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri».

**Credito d'imposta per botteghe e negozi, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri**

**Motivazione**

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, la proposta emendativa in esame intende estendere a favore dei soggetti che esercitano la professione di artigiano, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 in ordine a quegli immobili rientranti nella categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri).

Si tratta di attività, diverse da quelle qualificate come essenziali dal DPCM 11 marzo 2020, che animano le nostre comunità. Basti pensare – in ambito alimentare – alle tante pizzerie, gelaterie,

pasticcerie e gastronomie artigiane che, pur soffrendo i drammatici effetti della serrata, osservano responsabilmente la chiusura temporanea dell'attività.

Parimenti, la spettanza di una agevolazione di questo tipo dovrebbe essere estesa ove l'esercizio dell'attività d'impresa comporti l'impiego di locali per il deposito di merci, di locali di sgombero ovvero di sottotetti.

Tutto ciò considerato, la proposta emendativa punta a condividere un piccolo ma significativo beneficio fiscale, onde conferire un po' di ossigeno alle tante attività chiamate ad onorare i propri impegni negoziali.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 68**

*(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

All'articolo 68, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma uno, le parole “effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione” sono sostituite con le seguenti “effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine”;
- b) al comma 1, dopo le parole “convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122” sono inserite le seguenti “nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462”;
- c) al comma 3, le parole: “al 31 maggio” sono sostituite con le seguenti “al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020” e le parole “il termine di versamento del 28 febbraio 2020” sono sostituite con le seguenti “i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020”.

**Sospensione anche alle somme derivanti da avvisi bonari e riversamento a settembre**

**Motivazione**

La proposta emendativa, in primo luogo sposta al mese di settembre il termine di versamento delle somme dovute oggetto della sospensione ed allarga la sospensione dei termini di

versamento anche alle somme derivanti dagli avvisi bonari di cui al D. Lgs. 462/1997 attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della norma.

Inoltre, la proposta differisce al 30 settembre 2020 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 relativi, rispettivamente, al pagamento della prima e seconda rata dell'anno 2020 rientranti nel piano di rateazione della definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") e della definizione agevolata per le risorse proprie UE. Stesso differimento al 30 settembre 2020 si applica al "saldo e stralcio delle cartelle" i cui termini di versamento, per l'anno 2020, sono fissati al 31 marzo relativamente alla prima rata.

In altre parole, lo scopo della proposta emendativa è quello di evitare che i contribuenti subiscano ulteriormente gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha costretto ad una generale sospensione delle attività economiche.



**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Art. 71*****(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)***

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Articolo 71-bis *(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)*

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applicano in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».

**Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni****Motivazione**

La proposta emendativa è volta ad aumentare la dotazione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015. Nello specifico, si tratta di FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, con una platea potenziale di oltre un milione di lavoratori, e del Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati da 80 a 500 milioni.

L'aumento della dotazione è necessario poiché la cifra di 80 milioni risulta palesemente insufficiente in relazione alla platea potenziale dei lavoratori iscritti ai due fondi, oltre che significativamente insufficiente rispetto agli stanziamenti relativi alle altre tipologie di ammortizzatori sociali.



Ad oggi, soltanto il fondo FSBA ha già impegnato risorse superiori a 200 milioni di euro. Infatti, oltre 32.000 imprese hanno richiesto l'intervento di FSBA in relazione alla specifica causale COVID-1, per un totale di oltre 127.000 lavoratori.

È evidente, dunque, che in nessun modo la quota stanziata dal Governo, pari a 80 milioni da suddividere tra i due Fondi, possa essere idonea a coprire le 9 settimane previste dalla normativa.

**V****MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE E SALUTE E  
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO****SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Art. 103**

*(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi».

## **Estensione di validità di tutti i certificati e atti abilitativi connessi alle attività di pubblico servizio**

### **Motivazione**

La proposta emendativa è volta a chiarire la portata interpretativa della sospensione della validità degli atti amministrativi in scadenza.

Il comma 2 dell'art. 103 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Visto il potenziale di impatto che l'interpretazione di questo comma può avere per molteplici soggetti (organismi abilitati a svolgere verifiche e certificazioni e soggetti destinatari di tali verifiche e certificati), è quanto mai opportuno specificare che gli atti oggetto del comma 2 si riferiscono a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi.

L'attuale difficile situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria sta causando seri problemi alle imprese di molti settori produttivi e di servizi, in particolare a tutte quelle attività che si configurano come attività professionali di pubblico servizio, indispensabili al corretto funzionamento in sicurezza dei relativi impianti e attrezzature.

Ad esempio:

- Certificazione F gas. Per le imprese in possesso di certificazione f-gas si può verificare il rallentamento, se non proprio il blocco, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti contenenti f-gas che sta riducendo il fatturato delle imprese che registrano una netta diminuzione degli interventi in quanto i clienti non si fidano di far entrare in casa, nel loro esercizio commerciale o nella loro impresa personale estraneo, nonostante questo sia munito di tutti i dispositivi di sicurezza. A questa già difficile condizione si deve aggiungere l'impossibilità di rinnovare la certificazione e di ricevere le visite ispettive in quanto gli ispettori sono spesso impossibilitati a muoversi per le recenti norme che regolano gli spostamenti in entrata ed in uscita da una zona ad un'altra.
- Attestazione SOA. Questa va sicuramente considerata come un atto abilitativo, così come la certificazione f-gas e la qualificazione FER, tutte abilitazioni obbligatorie che consentono di fare appalti pubblici, installazione e manutenzione di impianti f-gas e/o alimentati da fonti

rinnovabili. In pratica, senza essere in possesso di quelle attestazioni, certificazioni e qualificazioni gli appalti pubblici non si possono fare così come non si possono mettere le mani su impianti FER o che contengono f-gas.

- Altre attività di verifica come ad esempio le verifiche su impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi di esplosione (DPR 462/01), impianti ascensori e montacarichi (DPR 162/99).

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 103**

*(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)*

Dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

«Articolo 103 bis *(Sospensione in materia di sorveglianza sanitaria)*

Sono prorogate di 6 mesi tutte le scadenze relative alle visite periodiche, preventive e pre-assuntive previste a cura dei medici del lavoro aziendali».

**Proroga delle scadenze in materia di Sorveglianza sanitaria****Motivazione**

La proposta emendativa è volta ad introdurre una sospensione delle scadenze previste in materia di sorveglianza sanitaria.

Tra le molteplici complessità che le aziende devono gestire nell'attuale situazione di emergenza, occorre considerare anche il tema della sorveglianza sanitaria. Nonostante il protocollo firmato dalle parti sociali dello scorso 14 marzo preveda la continuazione della sorveglianza sanitaria, il rispetto di tale adempimento risulta in molti casi impossibile e alcuni territori hanno addirittura disposto la sospensione delle visite periodiche e pre-assuntive, su indicazione Sistema socio sanitario.

Data la situazione di emergenza, diffusa ormai su tutto il territorio nazionale, in merito alla quale non è prevedibile attualmente quando gli effetti cominceranno a recedere, tale sospensione va disposta in via generale per tutte le imprese per un periodo di almeno 6 mesi.



Tale periodo di sospensione richiesto parte dalla considerazione che, ripresa la normale attività, sarà necessario un tempo congruo per recuperare tutte le scadenze che si stanno accumulando in questo periodo.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 103**

*(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)*

Dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

«Articolo 103-bis (*Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*)

Sono prorogate di 6 mesi tutte le scadenze in tema di formazione e aggiornamento obbligatori, nonché quella specialistica e abilitante, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

**Proroga delle scadenze in materia di formazione di SSL****Motivazione**

La proposta emendativa è volta a prorogare le scadenze relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, visto che in questa fase di emergenza epidemiologica tutta l'attività formativa è sospesa.

Tale sospensione permette alle aziende di non incorrere nelle sanzioni fissate in caso di non regolarità rispetto agli obblighi di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, inclusa la formazione specialistica ed abilitante in materia di SSL.

Data la situazione di emergenza diffusa ormai su tutto il territorio nazionale, per la quale non è ancora possibile prevedere quando gli effetti possano concretamente cessare così da consentire il ritorno alla normalità, la sospensione va disposta in via generale a favore di tutte le imprese e per un periodo di almeno sei mesi.





Il periodo indicato è di sei mesi poiché si stima che una volta ripresa la normale attività sarà necessario un tempo congruo per recuperare tutte le scadenze che si stanno accumulando in questo periodo.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 113**

*(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)*

Al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) dichiarazione E-PRTR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157;

d-ter) dichiarazione periodica CONAI e Dichiarazione PFU;

d-quater) piano di gestione solventi di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quinquies) pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-sexies) autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Proroga di ulteriori scadenze ambientali****Motivazione**

La proposta emendativa è volta ad integrare l'elenco delle sospensioni in materia ambientale, disciplinate dall'articolo 113. In particolare, vengono inserite ulteriori scadenze previste nel corso del periodo di emergenza, relativamente alle emissioni, al CONAI, al registro pneumatici, al piano dei solventi, al pagamento dei diritti di iscrizione per i piani di recupero, che le imprese difficilmente possono rispettare correttamente date le molteplici problematiche che devono gestire in questa fase.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 113**

*(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)*

Dopo l'art. 113 inserire il seguente:

«Articolo 113-bis (*Sospensione Deposito temporaneo*)

1. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020».

**Innalzamento limiti Deposito Temporaneo****Motivazione**

Anche il corretto smaltimento dei rifiuti sta risultando rallentato e comunque difficilmente gestibile in questa fase. Rispettare i limiti del deposito temporaneo e, dunque, i tempi di smaltimento dei rifiuti delle imprese può risultare impossibile, laddove le aziende siano ferme, e comunque complicato in tutte le aziende per ovvi rallentamenti nella raccolta.

Tale situazione mette le aziende nella condizione di rischiare sanzioni pesanti per motivi oggettivi che impediscono loro di rispettare al meglio la normativa ambientale.

Pertanto la proposta emendativa è volta a sospendere i limiti del deposito temporaneo fino al 30 giugno 2020.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 113**

*(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)*

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Articolo 113-bis *(Registri di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti)*

1. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.
2. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
  - a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  - b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;
  - c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
  - d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti».

## **Registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti**

### **Motivazione**

La proposta emendativa è volta ad evitare l'applicazione di sanzioni alle imprese, oggettivamente impossibilitate a procedere con regolarità agli adempimenti amministrativi.

L'attuale situazione di crisi e la chiusura degli uffici competenti alla vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti non consente la regolare vidimazione degli stessi.

Il secondo comma interviene invece sui termini molto ristretti fissati dal codice ambientale per l'annotazione sui registri di carico e scarico dei rifiuti, in alcuni casi fissati in due giorni, la cui violazione esporrebbe le imprese a pesanti sanzioni; anche in questo caso la complessa situazione ne rende difficile il rispetto da parte delle imprese.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 113**

*(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)*

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Articolo 113 bis (*Misure in materia di energia, gas e sistema idrico*)

1. A decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas, ivi compresi i gas diversi da quello naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle fatture relative al Sistema Idrico Integrato, emesse o da emettere a carico di utenti domestici e non domestici.
2. A decorrere dal 1 giugno 2020 gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi saranno automaticamente oggetto di rateizzazione da parte delle imprese di vendita di energia e gas, ovvero dei gestori del servizio idrico integrato, senza discriminazioni e senza l'applicazione di interessi a carico degli utenti.
3. Fino al 31 maggio 2020 nei confronti della generalità degli utenti domestici e non domestici, con riferimento ai servizi di vendita di energia elettrica e gas, ivi inclusi i gas diversi da quello naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al Servizio Idrico Integrato, non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture o avvisi di pagamento anche scadute alla data del 23 febbraio 2020.
4. È fatta salva la facoltà dell'utente di non avvalersi della presente misura di sospensione, richiedendo ai venditori di energia, ovvero ai gestori del Servizio Idrico Integrato, di poter adempiere entro i normali termini di pagamento».

## Sospensione delle bollette

### Motivazione

La proposta emendativa introduce la sospensione del pagamento delle fatture riferite alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua, trascurate dal decreto legge in titolo.

L'emergenza sanitaria in corso, infatti, ha determinato il drastico rallentamento dell'attività produttiva di beni e servizi e sono molte, ad oggi, le imprese che hanno fermato la propria attività. Parimenti, i cittadini che sono costretti a restare a casa vedono un ridimensionamento delle proprie possibilità di reddito; in entrambi i casi, quindi, non è semplice il pagamento delle fatture per l'energia e per il servizio idrico.

L'emendamento propone quindi la sospensione del pagamento delle fatture di energia elettrica, gas e acqua relative al periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, emesse o da emettere. Tali importi, inoltre, saranno automaticamente oggetto di rateizzazione una volta decorso tale termine, senza oneri a carico dell'utente finale.

Tale proposta, inoltre, dovrebbe risultare utile all'avvio di una riflessione generale e (stavolta) seria sulla necessità di rivedere il sistema vigente degli oneri generali del sistema elettrico, che nella versione attuale non consentirebbero lo stop, anche temporaneo, dei pagamenti delle bollette, pena la sostenibilità del sistema stesso.

A tal fine, è utile ricordare che con la recentissima delibera 60/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (che ha tra l'altro previsto la sospensione fino al 30 aprile dei pagamenti delle bollette nei comuni della primissima "zona rossa") ha disposto l'istituzione di un conto di gestione straordinario presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) per fronteggiare le esigenze della regolazione sopravvenuta nel frattempo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Tale conto ha una dotazione finanziaria pari a un miliardo di euro attualmente destinata al sostegno delle sole imprese di vendita dell'energia, e che potrebbe essere invece utilizzata, anche parzialmente, per sostenere l'onere finanziario conseguente alla sospensione dei pagamenti delle fatture per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua.

## VI

# ULTERIORI MISURE D'INTERESSE

### SENATO DELLA REPUBBLICA

#### AS 1766

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

#### Emendamento

#### Articolo 62

*(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le imprese esercenti attività di autotrasporto in conto terzi, le certificazioni annuali dell'idoneità finanziaria sono valide sino al 30 giugno 2020».

#### **Proroga della validità delle certificazioni di idoneità finanziaria**

#### **Motivazione**

La proposta emendativa è volta ad estendere la validità della dichiarazione che attesta il requisito dell'idoneità finanziaria, indispensabile ai fini del permanere dell'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, fino al 30 giugno 2020.

Il Regolamento (CE) n. 1071/2009, al suo articolo 3, stabilisce che per esercitare l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi occorre soddisfare alcuni requisiti tra cui, l'idoneità finanziaria. Scopo di questo requisito, è garantire che tutte le imprese di autotrasporto possano



rispettare gli obblighi finanziari assunti con tutti coloro che entrano in contatto con l'impresa stessa nel corso della sua attività.

Per soddisfare questo requisito l'impresa deve dimostrare di disporre, ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 mila euro per il primo veicolo e di euro 5 mila per ogni veicolo successivo al primo.

L'articolo 7, del Reg. CE, n°1071/2009 ed il Decreto 25 11.2011 (del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici), con il quale è stato recepito il citato regolamento europeo, stabiliscono che la disponibilità di tale importo si dimostra, in una delle seguenti modalità:

- Attestazione dei propri conti annuali tramite certificazione di un revisore dei conti ovvero di altro soggetto debitamente riconosciuto.
- Tramite una o più attestazioni bancarie o assicurative inclusa la possibilità di una o più polizze di responsabilità professionale.

A sensi dell'articolo 10, del Reg. CE n.1071/2009, gli uffici territoriali delle motorizzazioni civili, verificano il permanere del requisito de quo.

Molte imprese dovranno pertanto adempiere tale incombenza in questo momento di grave difficoltà operativa ed economica.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 62**

*(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La domanda di rimborso di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 24-ter, comma 4, è sospesa fino al 30 giugno 2020».

**Proroga modalità di compilazione della domanda di rimborso delle accise sul gasolio.**

**Motivazione**

La proposta emendativa è volta a prorogare al 30 giugno 2020 l'entrata in vigore delle nuove modalità di compilazione della domanda di rimborso delle accise sul gasolio utilizzato per autotrazione, di cui alla nota n° 74668/RU dell'Agenzia delle Dogane il 12 marzo 2020.

Il DPR 9 giugno 2000, n°277, introduce e disciplina l'agevolazione fiscale del rimborso delle accise a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.

La nota delle Agenzie delle Dogane del 12 Marzo 2020, a decorrere dalla prossima domanda relativa al 1° trimestre 2020, che va presentata dal 1 aprile al 30 aprile c.a., introduce elementi dirimenti sulle modalità di compilazione che, in questa fase, determinano difficoltà per le imprese rischiando anche di comprometterne l'esito.

La proroga dell'entrata in vigore di questo procedimento al 30 giugno 2020 consentirebbe alle imprese beneficiarie di uniformarsi ai nuovi dettami della circolare in parola cosa che allo stato attuale sarebbe anche tecnicamente, impossibile e permettere all'A.D. di specificare bene quali possano essere i sistemi di rilevazione anche indiretta dei consumi.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Emendamento****Articolo 93**

*(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)*

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate possono circolare liberamente su tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile 2020».

**Sospensione divieti di circolazione veicoli per il trasporto di cose****Motivazione**

La proposta emendativa è volta a sospendere i divieti di circolazione del periodo Pasquale relativi ai veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada (D.L.gs n.285/92), con Decreto Prot. n.578 del 12.12.2019, è stato istituito il calendario dei divieti di circolazione, per l'anno 2020, dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

In considerazione degli effetti determinati dalle misure di contenimento del coronavirus che, tra l'altro hanno determinato l'allungamento dei tempi di trasporto nonostante la forte riduzione del transito delle vetture, si chiede che, ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Decreto n.18/2020 c.d. "Cura Italia", siano sospesi i divieti di circolazione per l'anno 2020 ricadenti tra il 1° ed il 30 aprile; disposizione analoga è già stata presa per l'obbligo di denuncia di esercizio degli impianti di distruzione automatica cosiddetti minori.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766****Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19****Emendamento****Art. 92*****(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)***

Al comma 4, sostituire le parole da: «da sottoporre entro il 31 luglio 2020» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. È altresì autorizzata fino al 31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del predetto decreto legislativo».

**L'equa distribuzione del carico di revisioni veicoli****Motivazione**

La presente proposta emendativa intende scongiurare la possibilità che i centri di revisione privati restino, di fatto, senza lavoro fino all'estate, per poi dover evadere, nell'arco di pochi mesi, un imponente carico di revisioni, in grado di interessare circa cinque milioni di veicoli. Si dà il caso che, senza correggere il tiro della disposizione, diluendo la scansione temporale dei termini sottoposti a slittamento, i centri di controllo privati rischiano la concreta saturazione del servizio. Per questa ragione, la proposta in oggetto autorizza fino al mese di agosto la circolazione dei mezzi leggeri, nonché dei mezzi pesanti in possesso di determinate



caratteristiche, la cui revisione scada a maggio. Al fine di soddisfare ordinatamente la domanda di revisioni, occorre apprestare, pertanto, una modifica all'art. 92, comma 4, del decreto "Cura Italia". Una ragionevole programmazione del lavoro, compatibile con la cessazione dell'emergenza, consentirà ad operatori, utenti e controllori di uscire da questa difficile situazione in modo conforme alle regole del Codice della Strada.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento****Art. 65*****(Credito d'imposta per botteghe e negozi)***

Al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere, in fine, le seguenti: «e D/2».

**Credito d'imposta per alberghi e pensioni****Motivazione**

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, la proposta emendativa in esame intende estendere a favore di tutte le strutture ricettive il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 per quegli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni con fine di lucro.

Si tratta di attività che, più di tutte, soffrono gli effetti devastanti dell'emergenza. Il turismo ha subito, com'è noto, un arresto radicale. È lampante il bisogno di ristorare e sostenere un settore, fiore all'occhiello del Paese, colpito al proprio cuore. Allo stesso modo, gli spostamenti per ragioni di lavoro sono stati interdetti nella loro quasi totalità.

Tutto ciò considerato, la proposta emendativa punta a condividere un piccolo ma significativo beneficio fiscale, onde conferire un po' di ossigeno alle tante attività ricettive chiamate ad onorare i propri impegni negoziali.

**SENATO DELLA REPUBBLICA****AS 1766**

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Emendamento****Art. 88**

*(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)*

Al comma 1, dopo le parole: «anche ai contratti di soggiorno» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio e turismo».

**Sostegno all'attività svolta da agenzie di viaggio e turismo****Motivazione**

Le agenzie di viaggio e turismo, in quanto imprese turistiche che esercitano attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi, di soggiorni e di ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti (accoglienza e assistenza), non possono che risultare particolarmente colpite dalla situazione di emergenza, che ha di fatto bloccato tutti i flussi turistici, sia dentro che fuori i confini nazionali.

Ora, giacché il comma 1 dell'art. 88 del decreto "Cura Italia" prevede che le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applichino anche ai contratti di soggiorno, la proposta emendativa intende ricomprendere nel campo di applicazione della norma anche quei contratti stipulati tra clienti e agenzie di viaggio e turismo, in modo da consentire, anche in tali fattispecie, le emissioni di *voucher*.

